

munque elevato: alcuni tecnicismi specifici non sono spiegati (*otosclerosi* 2), non si evitano TC lessicali come *ablazione* 2 'asportazione' né morfo-sintattici (*a carico di* 1) e nemmeno aggettivi di relazione facilmente sostituibili (*tecnologie protesiche* 4).

Il linguaggio giuridico

Per le numerose occasioni di contatto con la lingua comune, il linguaggio giuridico ha un'importanza linguistica particolare. In questo capitolo ne esamineremo alcuni tratti costitutivi, soffermandoci poi in particolare sulla sua terminologia e trattando, più brevemente, qualche aspetto grammaticale.

1. L'IMPORTANZA DELLA LINGUA NEL DIRITTO

Nelle pagine precedenti abbiamo avuto modo di anticipare alcuni temi che saranno trattati in questo capitolo (tutti recuperabili attraverso l'indice analitico). Per esempio, abbiamo ricordato la tipica distinzione dei testi giuridici in testi normativi, interpretativi e applicativi (cap. VI, § 3); sottolineato la diffusione dei nomi generali (cap. II, § 2); osservato che la quota di tecnicismi specifici del linguaggio giuridico è inferiore a quella che si ha nel linguaggio medico (cap. VII, § 1); o che la tendenza alle frasi nominali accomuna larga parte dei testi giuridici ad altri testi settoriali (cap. VI, § 3).

A proposito dei vari tipi di linguaggio giuridico un posto a sé spetta all'arringa giudiziaria, che in realtà condivide molte caratteristiche del linguaggio politico (cap. VI, § 3). Come un discorso elettorale, un'arringa difensiva o accusatoria può rivolgersi a un pubblico più vasto di quello dei tecnici del diritto (per esempio alla giuria popolare); ha l'intento di convincere di una tesi (l'avvocato difensore è tenuto a ottenere il trattamento più favorevole per il suo cliente, quindi anche l'assoluzione, pur essendo perso-

nalmente convinto della sua colpevolezza); il lessico tecnico, pur non essendo eliminato, è sicuramente ridotto; compaiono, a vari livelli, caratteristiche linguistiche inimmaginabili in un testo normativo, caratterizzato dalla non emotività, dall'astrattezza e dalla generalità delle norme.

Un articolo di legge non conterrebbe, ad esempio, interiezioni (*oh, ah!*), né deittici relativi allo spazio o al tempo (*qui, là, ieri, oggi*), né frasi interrogative o esclamative, né parole marcate dall'affettività (*mamma* rispetto a *madre*, *ladrone* rispetto a *imputato*), né parole non marcate stilisticamente ma riferite a nozioni che non hanno rilevanza giuridica come *avarizia* (la legge non interviene sulle qualità morali dell'individuo), *meraviglioso* (non incide sulla sfera dei giudizi soggettivi) o *gatto* (è improbabile che la legge si interessi del familiare felino, magari col rischio di dimenticare altri animali d'affezione che possono popolare le nostre case, come il criceto; semmai si occuperà, più in generale, di "animali domestici").

È facile, invece, immaginare un'arringa in cui tutto ciò sia ampiamente rappresentato. Qualsiasi avvocato avrà più volte occasione di ricorrere a esclamazioni o interrogative di vario tipo, utilizzando una larga gamma di lessico («Quale *mamma* non avrebbe fatto tutto il possibile per salvare il suo bambino?»: interrogativa retorica; «E in che modo, signor giudice, costui ha pensato di soddisfare il suo *sordido vizio*?»: interrogativa didascalica, in cui, per dare maggiore vivacità all'esposizione e per attirare l'attenzione dell'uditorio, viene presentato in forma di domanda un elemento che l'oratore si appresta a illustrare subito dopo).

A differenza di altri linguaggi settoriali, la lingua del diritto non ha confini precisi. Vi rientra tutto ciò che può avere interesse per la vita associata degli uomini: solo una parte di queste realtà può essere designata con un preciso tecnicismo; solo una parte può essere strutturata in formule strettamente logiche e consequenziali, può cioè prescindere dalla soggettività dei punti di vista. Il sistema giudiziario, prevedendo più gradi di giudizio, accoglie in pieno il principio della fallibilità del processo, in quanto celebrato da uomini che in buona fede possono sbagliare nell'interpretare i fatti o nell'usare le parole, ledendo i diritti dell'individuo o non assicurando le ragioni dell'equità.

In nessun altro linguaggio settoriale la lingua ha tanta importanza quanto ne ha nel diritto. Un'importanza che proveremo a esplicitare in due punti:

a) Gran parte dei termini giuridici, come s'è accennato, sono attinti dalla lingua comune; ma si tratta spesso di nozioni che hanno un contenuto diverso (più ristretto, più comprensivo o addirittura differente) e ciò può ingenerare equivoci.

b) Nei testi normativi la definizione di un istituto giuridico presuppone quella di concetti affini: in nessun caso possono ammettersi contraddizioni o incertezze applicative. Tant'è vero che, se questo avviene, il sistema giudiziario – indipendentemente dalle modificazioni legislative, che spettano al Parlamento – interviene in merito, riformando una sentenza (Corte di Cassazione) o dichiarando illegittima una disposizione di legge che contrasta con una norma di rango più elevato, in quanto contemplata dalla Costituzione (Corte costituzionale).

Vediamo qualche ricaduta propriamente linguistica relativa a questi due punti.

a) Il codice penale distingue due diversi tipi di reato: il *delitto*, più grave, e la *contravvenzione*; e per ciascuno di essi prevede diverse sanzioni: pene detentive (*ergastolo* e *reclusione* per i delitti, *arresto* per le contravvenzioni) e pene pecuniarie (*multa* per i delitti e *ammenda* per le contravvenzioni). Delle cinque parole che abbiamo stampato in corsivo, tutte appartenenti al lessico posseduto da un parlante medio, l'unica a non presentare nessun margine di equivoco passando dal linguaggio giuridico a quello corrente è *ergastolo* 'pena detentiva a vita'. Le altre quattro si usano abitualmente in accezioni non tecniche (*delitto* ha il valore, pregnante, di 'grave atto di violenza, che presuppone perlopiù l'omicidio di qualcuno'), come varianti di diverso registro stilistico (*reclusione* è avvertito come sinonimo più ricercato di *arresto* e lo stesso avviene per *ammenda* rispetto a *multa*). Una frase banalissima come «Ho lasciato la macchina in divieto di sosta e mi hanno fatto la *multa*; domani andrò a pagare la *contravvenzione*» contiene due errori dal punto di vista giuridico: la contravvenzione consiste nell'aver lasciato la macchina in divieto di sosta (il termine designa dunque un tipo di reato, un'infrazione, non la pena pecuniaria da pagare) e la somma da versare in relazione a una contravvenzione è l'ammenda, non la multa.

b) Molte sono le nozioni giuridiche che si richiamano reciprocamente. Ad esempio, l'*amnistia* e l'*indulto* sono due provvedimenti generali di cle-

menza, ma differiscono perché l'amnistia estingue il reato, facendo cessare le cosiddette pene accessorie (ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici), mentre l'indulto, che non interviene sul reato, non estingue le pene accessorie né gli altri effetti penali della condanna. Il codice distingue inoltre tra amnistia propria e impropria: la prima interviene quando il processo non si è ancora concluso, mentre la seconda interviene dopo una sentenza di condanna definitiva. Ora, dire (per esempio in un dizionario o in un esame di diritto penale) che l'amnistia e indulto sono «due forme di estinzione della pena» non è esatto: dal punto di vista giuridico incidono sulla punibilità concreta del reo l'indulto e l'amnistia impropria; per l'amnistia propria, che interviene prima della sentenza definitiva, è più corretto parlare di «estinzione del reato», dal momento che la pena è ancora puramente virtuale (il processo potrebbe concludersi con il proscioglimento dell'imputato!).

Altri esempi: la *rapina* e l'*estorsione* sono due delitti contro il patrimonio che presuppongono una qualche violenza o minaccia contro la persona, ma differiscono perché la rapina comporta la sottrazione di una cosa mobile altrui e l'estorsione implica che si costringa qualcuno a fare o a omettere qualcosa. La *concussione* e la *corruzione* sono due delitti che coinvolgono un pubblico ufficiale che riceve indebitamente denaro o altri beni, ma differiscono perché la concussione, più grave, nasce dall'abuso del funzionario, mentre la corruzione nasce dall'iniziativa altrui.

Accanto al lessico e alle sottili distinzioni semantiche (di cui è traccia nel valore spregiativo che nella lingua corrente ha l'aggettivo *avvocatesco*: *distinzioni avvocatesche*, *cavilli avvocateschi*), ha grande importanza la testualità, a cominciare dall'ordine delle parole e dalla progressione tema-rema (su cui cfr. cap. VI, § 3c). In Mortara Garavelli [2001, 95] si fa notare la diversa successione dei costituenti in due articoli contigui del codice civile: entrambi presentano l'abituale sequenza di tema (corrispondente alla parte qui stampata in corsivo) e rema; però la sequenza canonica S-V-O (cioè: soggetto - verbo - complemento oggetto o altri complementi) si presenta solo nel secondo caso: infatti nell'art. 2575 il soggetto *le opere* rappresenta l'elemento rematico e non può dunque che essere collocato dopo verbo e complemento oggetto:

2575. **Oggetto del diritto.** – *Formano* [V] *oggetto* [O] *del diritto di autore* le opere [S] dell'ingegno di carattere creativo [...];

2576. **Acquisto del diritto.** – *Il titolo originario* [S] *dell'acquisto del diritto di autore* è costituito [V] dalla creazione dell'opera [...].

Grande importanza ha anche la progressione degli argomenti negli articoli di legge, in un contratto, in una sentenza. Vediamo un esempio tratto da una tipologia di testi in cui questo requisito è particolarmente stringente: il codice. Leggiamo i primi quattro articoli del codice civile relativi alle successioni, omettendo i rinvii, entro parentesi, ad altri articoli (ma osservando come questa fitta rete di rimandi interni, che esalta il carattere di connessione reciproca insito nella norma giuridica, abbia lo scopo di eliminare ogni margine di ambiguità nell'uso delle parole e quindi di fissare con la maggiore esattezza possibile la certezza del diritto):

456. **Apertura della successione.** – La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

457. **Delazione dell'eredità.** – L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

458. **Divieto di patti successori.** – È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi.

459. **Acquisto dell'eredità.** – L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Gli articoli passano progressivamente in rassegna eventi caratterizzati da un rapporto di sequenzialità logica e cronologica. L'atto preliminare per dar corso a una successione è la sua "apertura" ed è necessario precisare il quando e il dove: è naturale che il primo articolo tratti per l'appunto questo

aspetto. Gli articoli successivi trattano nell'ordine i modi in cui l'eredità può essere trasmessa ai vivi dopo la morte del testatore (cioè la sua *delazione*: attraverso un testamento o, in mancanza di questo, attraverso norme espressamente previste dalla legge), e i modi in cui essa può essere acquisita (attraverso una formale *accettazione*, di cui si precisa la decorrenza). Ma prima dell'*acquisto dell'eredità*, l'art. 458 precisa una norma che si riferisce ancora alla *delazione*: è nullo l'accordo tra due o più persone relativo alla successione di una di esse (come avverrebbe, per esempio, se un domestico rinunciasse alla retribuzione che gli spetta perché il datore di lavoro si impegna a lasciargli in eredità un appartamento).

2. LA TERMINOLOGIA GIURIDICA

I quattro articoli del codice civile appena citati ci consentono di affrontare un aspetto essenziale del linguaggio giuridico: la sua terminologia. La distinzione tra tecnicismi specifici e collaterali (cfr. cap. VI, § 2) può presentare qualche difficoltà quando un originario tecnicismo collaterale come *delazione* 'devoluzione, attribuzione a qualcuno dell'eredità di un defunto', per il fatto di essere adoperato in una rubrica del codice civile, cioè nella massima fonte normativa che regola i rapporti di diritto privato, ha acquistato un carattere di insostituibilità – o almeno un rapporto rigido e stabile con la cosa designata – che lo ha trasformato in un vero e proprio tecnicismo specifico. Lo stesso vale per successione *legittima* che non si oppone a una presunta successione *illegittima*, come suggerirebbe la lingua comune, ma vuol dire semplicemente 'regolata dalla legge': l'aggettivo *legittimo* (che avrebbe potuto essere sostituito da altri termini, senza collisioni di significato) è anch'esso ormai un tecnicismo specifico.

Delazione e *legittimo* sono due tra i tanti termini giuridici che, nella lingua corrente, si usano in un'altra accezione (nel primo caso negativa: 'azione di denunciare qualcuno per motivi di lucro o comunque non nobili; tradimento'). Lo stesso può dirsi per tecnicismi specifici come *successione* (che, nel linguaggio corrente, ci fa pensare non all'eredità dello zio Renato ma ad avvicendamenti dinastici o di potere: *la guerra di successione spagnola, aspirava alla successione di Corbetta come amministratore delegato*) o a tecnicismi

collaterali come *convenzione* 'patto, accordo' o *devolvere* 'trasferire un diritto'.

Allargando un po' il quadro, potremmo mettere insieme molti altri termini del genere. *Confusione* viene adoperato in vari contesti giuridici nell'accezione di 'riunione, fusione', senza la connotazione negativa di 'disordine, scompiglio' propria della lingua corrente (la *confusione dei patrimoni*, ad esempio, è la conseguenza dell'accettazione di un'eredità "senza beneficio d'inventario", cioè accollandosi anche gli eventuali debiti che la gravano: in tal caso il patrimonio del defunto e quello dell'erede "si confondono", diventano tutt'uno). *L'invenzione*, uno dei modi di acquisto della proprietà (cod. civile, art. 922), non si occupa di un Alessandro Volta o di un Antonio Meucci bensì, più prosaicamente, di un tizio che, avendo trovato una cosa mobile (in latino *inventio* significa appunto 'ritrovamento'), ha diritto a diventarne proprietario se dopo un anno nessuno l'ha legittimamente reclamata come sua. Mentre un *saluto cordiale* o un *cordiale saluto* si equivalgono, il *proprietario nudo* sarebbe un signore svestito, mentre il *nudo proprietario* configura la situazione giuridica di chi abbia la proprietà di un bene, ma non il suo possesso (per esempio, di chi sia proprietario di un appartamento dato in usufrutto a qualcuno).

Rinunciando a esemplificare i tecnicismi specifici, soffermiamoci, come abbiamo fatto a proposito del linguaggio medico (cap. VII, § 3) ma con gli adattamenti del caso, sui TC. Distinguiamo quattro gruppi: *a*) nomi generali, una categoria che nel linguaggio giuridico ha particolare rilievo; *b*) TC di uso stabile, che quindi condividono un requisito dei tecnicismi specifici, pur non indicando nozioni esclusive della scienza del diritto, un po' come abbiamo visto per *delazione*; *c*) TC dettati dalla ricerca di sinonimi più eletti rispetto alla lingua comune; *d*) TC microsintattici: i più caratteristici sono quelli rappresentati da certe locuzioni preposizionali adoperate in luogo delle rispettive preposizioni (*ai fini di* 'per').

a) Nomi generali. Ricorrono non solo come coesivi (un esempio è stato citato nel cap. II, § 2), ma anche con la funzione di sussumere con un nome di ampia latitudine semantica l'infinita serie dei casi particolari che possono avere interesse giuridico. Alcuni esempi:

TC	ESEMPI
<i>cosa</i> 'qualsiasi bene che possa essere oggetto di un diritto (<i>diritto reale</i> , dal lat. <i>res</i> 'cosa')	«Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico» (cod. penale, art. 624) (è l'articolo che sanziona il furto, definito come il delitto di chi s'impossessa «della cosa mobile altrui»)
<i>fatto</i> 'qualsiasi comportamento umano (o attribuibile alla responsabilità dell'uomo) che abbia rilevanza giuridica'	«si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati» (cod. penale, art. 640 <i>bis</i>)
<i>parte</i> 'ciascun soggetto portatore di interessi omogenei, in quanto stipuli un contratto con altri o in quanto intervenga tra i protagonisti di un processo'	«ognuna delle parti si obbliga, in caso di inadempienza, a una penale di 50.000 euro»; «in un processo penale l'imputato costituisce l'indispensabile parte privata e il pubblico ministero la parte pubblica»
<i>persona</i> 'ciascun essere umano dotato di capacità giuridica' (è questa propriamente la <i>persona fisica</i> , distinta dalla <i>persona giuridica</i> : una società di calcio, una azienda telematica ecc.)	«il pubblico ufficiale che [...] si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta [...] è punito con la reclusione da uno a cinque anni» (cod. penale, art. 520)

Conviene insistere su due punti:

- Nomi generali come questi non trovano applicazione in contesti privi di rilievo giuridico. Una pagina di giornale, adoperata per incartare un sedano e poi abbandonata per la strada, è certo una *cosa* nel linguaggio comune, ma non nel linguaggio giuridico, in quanto non può essere verosimilmente

oggetto di nessun diritto reale e chiunque può prenderla, ripiegarla e conservarla tra i suoi ricordi più cari oppure, altrettanto legittimamente, gettarla per rispetto dell'ambiente nel cassonetto più vicino.

- Nomi di significato appena più specifico rischierebbero di escludere dall'applicazione della norma alcuni soggetti o situazioni meno frequenti o probabili. *Persona* comprende giovani e vecchi, uomini e donne, tutti astrattamente titolari di rapporti giuridici.

b) Alcuni originari tecnicismi collaterali – come s'è già visto per *delazione* e (successione) *legittima* – sono di uso così stabile da essere divenuti **insostituibili**. Non è facile distinguere tra questa e la categoria successiva (punto c). Attingiamo a Mortara Garavelli [2001, 178] altri quattro esempi che possono rientrare in questa tipologia:

TC	ESEMPI
<i>adire</i> 'ricorrere a'	«adire l'autorità giudiziaria»; anche al passivo: «il magistrato adito» 'al quale ci si è ufficialmente rivolti'
<i>contemplare</i> 'prevedere'	«i delitti contemplati dalla legge»
<i>impugnare</i> 'presentare all'autorità giudiziaria o amministrativa la richiesta di modificare (o come piuttosto si dice: di <i>reformare</i>) un precedente provvedimento'	«impugnare la sentenza di primo grado»
<i>rigettare</i> 'respingere una richiesta presentata in un procedimento amministrativo o giudiziario'	«l'impugnazione è stata rigettata dal magistrato competente»

- c) A esigenze di decoro espressivo o anche solo all'ossequio alla tradizione (particolarmente forte in un ambito come quello giuridico che intrattiene tanti rapporti di continuità col passato) paiono rispondere esempi come i seguenti:

TC	ESEMPI
<i>caducazione</i> 'annullamento'	«la caducazione del divieto nascente dal principio di specialità» [De Francesco 1982, 572]
<i>editale</i> 'di legge, previsto dalla legge'	«richiesta del minimo editale» (cioè della pena minima prevista dalle legge per una certa fattispecie)
<i>incombente</i> 'incombenza'	«un ridotto intervallo temporale per assumere l'incombente» [Dorigo 1982, 995]
<i>integrare</i> 'configurare, corrispondere a (un reato)'; si usa anche, più raramente, l'antònimo <i>disintegrare</i>	«[possono] integrare il reato anche fatti genericamente lesivi del decoro e dell'integrità morale del soggetto passivo»; «va innanzitutto escluso che possa valere a disintegrare il reato la eventuale estinzione dei singoli fatti che lo compongono» [Pisapia 1964, 75 e 79]
<i>interporre</i> 'presentare'	«Avverso la sentenza di primo grado l'imputato ha interposto appello»
<i>perenzione</i> lo stesso che 'caducazione'	«la perenzione dell'arresto»
<i>porre in essere</i> 'realizzare, effettuare'	«in seguito a un contratto si pone in essere un'attività professionale o commerciale»
<i>proporre</i> 'presentare'	«la parte lesa ha proposto querela»

d) Caratteristiche del linguaggio giuridico sono alcune locuzioni preposizionali preferite a preposizioni semplici di uso più corrente. Qualche esempio:

TC	ESEMPI
<i>a carico di</i> 'contro'	«la dichiarazione di pericolosità a carico delle persone che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato» [Malinverni 1964, 966]
<i>a seguito di</i> 'per, dopo'	«a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1997 n. 234»
<i>a titolo di</i> 'per, come'	«a titolo di compenso per le spese»
<i>ai fini di</i> 'per'	«i contratti conclusi ai fini di soddisfare le esigenze di consumo privato»
<i>ai sensi di</i> 'per, secondo'	«ai sensi dell'art. 597 c.p.p. comma 1»
<i>in danno di</i> 'su, contro'	«quando il fatto è commesso in danno di una persona di famiglia» [Pisapia 1964, 74; si parla di maltrattamenti]
<i>in ordine a</i> 'su'	«[un ente] chiede alla Corte un chiarimento interpretativo in ordine alla facoltà di deroga prevista dall'art. 11, parte C, n. 1 della sesta direttiva in materia di IVA» [Raccolta 1997-7, 3803]
<i>per via di</i> 'per, con, attraverso'	«tre anni prorogabili per via di riconduzione tacita»

Oltre alle locuzioni preposizionali, potremmo ricordare altre strutture libresche adoperate in funzione di connettivi (sulla nozione di connettivo cfr. cap. II, § 3). Per esempio, partecipi assoluti modellati sull'ablativo assoluto della sintassi latina come *atteso* + sostantivo 'per' («attese le peculiari esigenze di celerità del rito in esame» [Dorigo 1982, 995]) o *fatto sal-*

vo + sostantivo ‘tranne’ («fatti salvi i primi dodici mesi di attività commerciale»).

Forse, nella preferenza per questi connettivi “pesanti” (due o tre parole in luogo di una, un corpo fonico complessivo molto più consistente) non entrano in gioco solo la tendenza a distanziarsi dal linguaggio comune (che vale per tutti i TC) e la propensione aulicizzante propria del linguaggio giuridico. I connettivi pesanti hanno la funzione di sottolineare maggiormente i rapporti di causa-effetto particolarmente importanti in un discorso a forte tenuta argomentativa, nel quale tutti gli snodi del ragionamento devono essere bene esplicitati anche per garantire la possibilità di discutere le deliberazioni prese da un organo giudicante ed eventualmente di modificarle.

3. LATINISMI E FORESTIERISMI

Il lessico giuridico, caratterizzato da una leggera patina arcaica, accentua nettamente questa sua fisionomia ogni volta che ricorre a parole e a singole frasi in latino, la lingua di quel diritto romano che sta a fondamento dei diritti europei (con l’eccezione rilevante di quello inglese). Sono frequenti singole locuzioni, in qualche caso passate nel linguaggio comune (come è avvenuto per le prime due): *de iure* ‘di diritto’ e *de facto* ‘di fatto’; *ex* seguito dall’indicazione puntuale di un articolo di legge ‘partendo da, per effetto di’ (per esempio: «*ex* art. 685 cod. penale»); giudice *a quo* ‘quello da cui proviene la sentenza impugnata’; il *de cuius* ‘il defunto, in relazione all’eredità dei suoi beni’ (la formula è estratta dalla frase *is de cuius hereditate agitur* ‘colui della cui eredità si tratta’); *ex tunc* ‘da allora’ ed *ex nunc* ‘da ora’, in riferimento agli effetti di un determinato atto, che può avere validità nel momento in cui lo stesso è stato concluso oppure in un momento diverso fissato dalle parti ecc.

Ecco un paio di esempi estratti da testi dottrinari, dedicati cioè all’interpretazione della norma, in cui spicca l’intarsio di intere frasi in latino nel testo italiano (si parla rispettivamente di testamenti olografi – abbiamo già detto di che si tratta nel cap. I, § 2 – e di servitù prediali, ossia delle limitazioni dei diritti del proprietario di un fondo a beneficio del proprietario di un altro fondo):

il citato art. 2724, n. 3 [...] è eccezione alla regola dell’inammissibilità e perciò *non est perducenda ad consequentias* come dire che non è applicabile all’olografo, negozio unilaterale *mortis causa* [Branca 1986, 102];

Si può rilevare che normalmente il proprietario può trasformare la proprietà, cioè attribuire ad un altro un diritto *adversus omnes*; ora, non c’è bisogno di limitare il concetto ad un trasferimento del diritto che si ha, e quindi di costruire i *iura in re aliena* come diritti frazionari, nel senso che si separerebbe dalla proprietà, alienandola, una facoltà che ne fa parte [Grosso-Deiana 1955, I 42].

Accanto al latino, la lingua veicolare del mondo occidentale fino a un passato recente, fa capolino l’inglese, lingua veicolare del mondo globalizzato attuale. Alcuni istituti giuridici sono indicati, anche nella legislazione che li regola, col nome inglese; è il caso di contratti frequentemente praticati dalle imprese come il *leasing*, il *factoring*, il *franchising*.

Ricorre largamente all’inglese, com’è notissimo, anche l’informatica; e ogni volta che il diritto si confronta con questa realtà – come accade sempre più spesso – è costretto fatalmente ad accoglierne anche il lessico esotico. Leggiamo, ad esempio, una sentenza della Corte di Cassazione dell’anno 2000, relativa a un caso di diffamazione compiuta attraverso Internet (è stata aggiunta la numerazione dei singoli periodi):

¹Dulberg Moshe, con atto di querela datato 1° marzo 2000, esponeva al P.M. di Genova che su alcuni “siti” *internet* erano stati pubblicati scritti ed immagini, lesivi della sua reputazione e della *privacy* sua e delle figlie minorenni, Debora e Daniela. ²Riferiva il Dulberg che le due minori, nate dal suo matrimonio con Taly Pikan, erano state affidate ad entrambi i genitori al momento della separazione legale degli stessi. ³Successivamente, la madre aveva arbitrariamente portato con sé le due bambine in Israele, dove ella s’era risposata con un rabbino, aderendo ad una “versione” particolarmente rigorosa ed “ultraortodossa” della religione ebraica. ⁴Debora e Daniela, rintracciate dalle autorità israeliane, erano state affidate al solo padre (il Dulberg, appunto) che le aveva condotte con sé in Italia. ⁵A partire da tale momento su alcuni “siti” *internet* erano stati immessi scritti ed immagini che riferivano ed illustravano la vicenda appena esposta, formulando giudizi estremamente negativi e diffamatori sulla personalità e sul comportamento del Dulberg [...].

⁶Il P.M. genovese avviava attività di indagine, ipotizzando la commissione del reato previsto dall'art. 35 legge 685/96 e di quello *ex art.* 595 c.p.; con riferimento solo a tale secondo reato disponeva quindi il sequestro preventivo in epigrafe indicato, misura che il GIP non convalidava, ritenendo insussistente il *fumus* del reato di diffamazione, e sostenendo che il sequestro rappresentava uno strumento inappropriato, dal momento che scritti ed immagini su *internet* possono variare continuamente. ⁷Secondo il GIP, il provvedimento era inappropriato anche in considerazione del fatto che il sequestro avrebbe inevitabilmente colpito il *provider*, la cui responsabilità, in assenza di una norma come quella di cui all'art. 57 c.p., avrebbe potuto essere ritenuta solo a titolo di concorso nel reato (ipotesi non coltivata dal requirente). ⁸Infine il GIP rilevava che il sequestro si sarebbe necessariamente dovuto estendere anche al *server*, comportando il "blocco" di numerosi altri "siti" del tutto estranei a quelli per i quali il P.M. stava procedendo («La Giustizia Penale», CVI, agosto-settembre 2001, fasc. VIII-IX, parte seconda. Diritto penale, p. 450).

Come si può notare il corsivo segnala, oltre ai latinismi (*ex* e *fumus* 6), anglicismi come *internet* 1, *provider* 7, *server* 8 e anche *privacy* 1, un forestierismo che in realtà poteva essere facilmente tradotto in italiano, ma che è stato oggetto anni fa di una specifica legge. Il giudice che ha redatto la sentenza ha posto entro virgolette metalinguistiche (sulle quali cfr. cap. III, § 5) le parole che gli sembravano insolite rispetto al consueto stile di questo tipo di testi: si tratta di neologismi come "siti" in accezione informatica 1, 5 (e "blocco" di "siti" 8), di forme che riproducono evidentemente parole del querelante ("ultraortodossa" 3) o che, comunque, segnalano l'estraneità di alcune nozioni rispetto al merito della sentenza (parlare di una certa "versione" della religione ebraica 3 potrebbe essere inesatto dal punto di vista teologico, ma è ininfluenza nella fattispecie).

4. GRAMMATICA E SINTASSI

Nell'ultimo brano che abbiamo riportato figurano numerosi esempi di imperfetto narrativo, il tempo verbale che si adopera tipicamente per ricostruire un fatto (*esponeva* 1, *riferiva* 2 ecc.).

Ma altre sono, nella grammatica e nella sintassi, le caratteristiche salienti del linguaggio giuridico nel suo insieme (comprendendo cioè testi normativi, interpretativi o applicativi) rispetto alla lingua comune. Si tratta perlopiù di scelte che appartengono al livello letterario della lingua e che quindi appaiono in declino, o addirittura assenti, nell'italiano corrente. Ricordiamo quattro fenomeni:

1) Maggiore presenza del **congiuntivo** nelle subordinate, là dove l'italiano parlato, ma anche gran parte dello scritto (giornali, romanzi ecc.) preferirebbe l'indicativo. Nei seguenti tre esempi, appartenenti a uno stesso testo [Galoppini 1982, 71 e 77; corsivi nostri, anche in seguito] questo congiuntivo facoltativo ricorre rispettivamente in una proposizione temporale, in un'interrogativa indiretta e in due ipotetiche:

Il rapporto nullità-divorzio, chiaro quando *si tratti* di un matrimonio civile, si fa complesso quando *si tratti* [...] di un matrimonio religioso cattolico con effetti civili.

Resta infine, da vedere se *sia* ammissibile una azione di nullità.

non sussiste concorso nel caso che un coniuge *abbia determinato* al reato l'altro coniuge con inganno o con violenza oppure se questi *fosse* non imputabile o non punibile.

2) Forte diffusione del **participio presente** con valore verbale: «fatto *costituente* reato»; «i diritti *spettanti* al condannato»; «Certo io notaio della identità personale delle parti davanti a me *comparenti*» (formula frequente negli atti); «un certo iter interpretativo *incidente* sulla componente base dell'istituto stesso» [Gardani Contursi 1982, 174]; «delle norme *regolanti* il processo ordinario» [Dorigo 1982, 996-997] ecc. Alcuni participi presenti sono stati sostantivati, come *attenuante* (sottinteso: *circostanza*), ben noto anche nel linguaggio corrente, o come *esimente* col sinonimo *scriminante* 'circostanza che annulla la punibilità di un fatto previsto come reato' (per esempio la legittima difesa in un omicidio).

3) Frequente **anteposizione del participio passato** (e, in generale, dell'aggettivo) al nome: «concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla *contestata* aggravante», «in parziale riforma dell'*impugnata* decisione» (formule tipiche delle sentenze), «le *riportate* osservazioni», «la congruità della *irrogata* pena» [gli ultimi due esempi da Mortara Garavelli 2001, 165].

4) **Omissione dell'articolo**, in parte dovuta a motivazioni particolari (discusse in Rovere [2002], dal quale attingo gli esempi): il carattere tecnico di una locuzione (*proporre ricorso, depositare istanza di scarcerazione*); l'appartenenza a sintagmi con valore avverbiale (*in epigrafe* 'nell'intestazione o nella rubrica di un atto, di una sentenza e simili'; *in motivazione*: «è conforme all'ormai consolidata giurisprudenza ricordata in motivazione») ecc.

Il linguaggio burocratico

Strettamente imparentato con il linguaggio giuridico, il linguaggio burocratico ha una ricaduta ancora più forte sulla lingua di tutti i giorni. Proprio per questo, il suo carattere spesso oscuro ha suscitato molte iniziative, anche a livello governativo, per avvicinare i testi prodotti dall'amministrazione alla capacità di comprensione del cittadino comune. Una parte di questo capitolo sarà dedicata proprio a questi "esercizi di riscrittura" che hanno visto all'opera giuristi e linguisti.

1. LINGUAGGIO BUROCRATICO E VITA QUOTIDIANA

A differenza dei due linguaggi settoriali che abbiamo esaminato nei capitoli precedenti, l'etichetta di "linguaggio burocratico" si applica a una realtà molto più sfuggente. Il linguaggio burocratico può essere adoperato nelle circostanze più diverse: dall'ufficio delle Imposte che sollecita un pagamento, ma anche dall'azienda di trasporti che rivolge dei consigli ai viaggiatori su come comportarsi in metropolitana in caso d'incendio, dal commerciante che scrive un avviso per offrire ai clienti particolari condizioni di vendita, dal cittadino qualsiasi che segnala al Comune la scarsa pulizia della strada in cui abita.

Che cosa hanno in comune tutti questi tipi di comunicazione? Non certo l'**emittente**, che può essere un ente (come nei primi due casi) o un privato; e nemmeno il **destinatario**, che può essere specifico (come nel primo e nell'ultimo caso) o indifferenziato e anonimo, come la folla che ha occasione di